



REPUBBLICA ITALIANA
 "ENTE DA REGISTRAZIONE
 SI DELL'ART. 9 DELLA NOME DEL POPOLO ITALIANO
 3-5-1987 N. 317"

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA CIVILE

13416/02

Oggetto
 Sanzione amministrativa.
 Sospensione patente di guida
 ordinata dal prefetto.
 Improcedibilità del reato per
 difetto di querela.
 Potere del prefetto di
 sospendere la patente. Sussiste.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Saggio	Presidente	R.G.N. 10548/00
Dott. Giammarco	Cappuccio	Consigliere	
Dott. Giuseppe Vito A Magno		Cons. Rel.	Cron. 31028
Dott. Fabrizio	Forte	Consigliere	Rep.
Dott. Vittorio	Ragonesi	Consigliere	Ud. 23/05/02

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Prefettura di Chieti, in persona del Prefetto p.t.,
 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso
 l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
 difende *ex lege*

- *ricorrente* -

contro

Bellini Maria

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 207/99, depositata il 14.4.1999,
 del pretore di Lanciano.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
 udienza del 23/05/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito

2002
 1214

S



Antonio Magno;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 27.1.1999 al pretore di Lanciano, Bellini Maria propose opposizione avverso il provvedimento in data 16.11.1998, notificato il 25.1.1999, con cui il prefetto di Chieti le irrogava la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di un mese, a seguito di incidente stradale con esiti lesivi, verificatosi il 28.9.1998.

L'opponente lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato, e ne chiedeva l'annullamento, perché, a suo giudizio, nel caso non ricorreva alcuna ipotesi di sospensione della patente, sia quale pena accessoria per fatti costituenti reato, ai sensi degli articoli 222, 223, 224 del codice della strada, giacché a suo carico non risultava pendente alcun procedimento penale, sia quale sanzione amministrativa, per i casi previsti dagli articoli 129 e 218, C.d.S..

Il prefetto di Chieti, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.

Il pretore, acquisita la documentazione relativa al contesto dedotto in lite, con sentenza depositata il

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.



14.4.1999, annullò il provvedimento di sospensione della patente e compensò integralmente fra le parti le spese di giudizio, avendo ritenuto che il potere di ordinare la sospensione della patente di guida, quale provvedimento di carattere cautelare e preventivo rispetto all'accertamento di un reato connesso a violazione del codice stradale (nella specie, articolo 590 c.p.), attribuito al prefetto per urgenti ragioni d'interesse pubblico, in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di persona raggiunta da elementi di evidente responsabilità, si consumi se non esercitato, mediante emissione e notifica del provvedimento medesimo, nel termine di tre mesi dal fatto reato, qualora, nello stesso tempo, la querela non sia stata sporta e sia pertanto venuta meno la giuridica possibilità d'instaurare un procedimento penale e di pervenire alla pronuncia di un provvedimento definitivo.

Avverso tale sentenza, il prefetto di Chieti, a mezzo dell'avvocatura generale dello Stato, propone ricorso per cassazione, con un motivo. L'intimata Bellini Maria non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico, articolato, motivo d'impugnazione il prefetto ricorrente censura la sentenza pretorile, con

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.



riferimento all'articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; 218, 219, 221, secondo e terzo comma, 222, 224, terzo comma, codice della strada; 120, 124, 126, 590 c.p.; e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che il pretore ha fatto malgoverno dei principi generali d'interpretazione della legge e delle norme regolanti specificamente la materia, nel ritenere che la sospensione della patente di guida non possa essere disposta dal prefetto in mancanza di querela da parte della persona offesa, ossia della condizione di procedibilità del reato (nella specie, lesioni personali colpose) cui accede tale sanzione amministrativa.

Ritiene, invece, il ricorrente che il presupposto legale del provvedimento interdittivo del prefetto risieda nel mero verificarsi del fatto lesivo che costituisce ipotesi di reato, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di procedibilità penale, essendo peraltro, nel nuovo codice della strada, distinta ed autonoma la competenza dell'autorità amministrativa, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria, in ordine alla sospensione della patente,



configurata come sanzione amministrativa, anziché come pena accessoria dipendente necessariamente dalla vicenda penale, secondo lo schema del vecchio codice della strada.

La sentenza del pretore di Lanciano, in effetti, riconosce al provvedimento di sospensione della patente di guida, emanato dal prefetto ai sensi dell'articolo 223, secondo comma, del C.d.S., una funzione cautelare, ispirata "dalla necessità di tutelare gli interessi collettivi connessi alla sicurezza nella circolazione stradale"; ma non ne ravvisa l'autonomia rispetto alla sanzione amministrativa di contenuto analogo, applicabile definitivamente dal giudice all'esito del procedimento penale.

Dalla natura cautelare e provvisoria del provvedimento, destinato a trasfondersi nella corrispondente sanzione amministrativa accessoria che il giudice pronunzia con la sentenza penale di condanna, il pretore deduce che il potere del prefetto di emetterlo è anch'esso provvisorio e condizionato all'esistenza di un procedimento penale; che quindi tale potere viene meno, se manca la condizione di procedibilità rappresentata dalla proposizione della querela.

Come ulteriore corollario di tale impostazione, il prefetto potrebbe esercitare il potere di disporre la

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



sospensione del documento di guida, solo se la querela sia stata presentata o non sia ancora decorso il termine di tre mesi per sporgerla; scaduto inutilmente tale termine, l'intervento cautelare del prefetto non avrebbe più ragion d'essere, risultando ormai impossibile l'inizio di un procedimento penale e, quindi, la pronuncia giudiziale della sanzione amministrativa.

Analogamente, secondo il pretore, debesi giudicare allorché (come nel caso) il provvedimento di sospensione della patente sia stato emanato entro i tre mesi dal fatto, ma la notifica di esso all'interessato sia stata effettuata posteriormente a tale termine.

Il ricorso proposto dal prefetto di Chieti è fondato e deve essere accolto, nei sensi e per le ragioni di seguito espressi.

In realtà, questa corte ha ripetutamente affermato (cfr., fra le altre, Cass. nn.3454/2001, 5689/2000, 5072/2000, 10127/1999, 8987/1999), con argomentazioni da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, che la sospensione della patente di guida conseguente ad eventi lesivi da incidente stradale, considerata quale pena accessoria dall'articolo 91 del vecchio codice della strada (1958), è ora configurata dal codice vigente come sanzione amministrativa; sicché, il potere

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



di emetterla in via cautelare, affidato al prefetto da entrambe le discipline, si differenzia tuttavia per il fatto che, nell'attuale impostazione, essendo essa estranea al sistema delle sanzioni penali, è bensì applicata ordinariamente dal giudice procedente per il reato, per effetto della *vis attractiva* esercitata dal processo penale, quando questo è in corso; ma, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, il potere attribuito al prefetto, nell'interesse pubblico, di emanare la sanzione (potere esercitabile anche, in via cautelare, nelle more del giudizio penale) rimane intatto, essendo soltanto condizionato - oltre che dall'evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada - dall'accertamento dell'esistenza, a carico del soggetto, di "fondati elementi di una evidente responsabilità" (articolo 223, C.d.S.).

Secondo tale giurisprudenza, qui condivisa, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'articolo 223, secondo comma, C.d.S., ha natura amministrativa e cautelare, è dotato di un sistema apposito d'impugnazione (previsto dall'articolo 218, quinto comma, C.d.S.) e presenta finalità ed effetti distinti, in rapporto all'analogo provvedimento, cui si riferiscono gli articoli 222 e



224 C.d S., irrogato dal giudice in via definitiva. Allorché sussistono i presupposti di legge - evento lesivo dovuto a violazione di norme di circolazione stradale ed evidente responsabilità del soggetto - il prefetto deve quindi applicare detta sanzione, a prescindere dall'avvenuto inizio e dalla stessa procedibilità dell'azione penale.

In virtù dell'interpretazione accolta, il provvedimento di sospensione della patente di guida di Bellini Maria, emanato dal prefetto di Chieti, ai sensi dell'articolo 223, secondo comma, C.d.S., il 16.11.1998 e notificato il 25.1.1999, quando già era decorso il termine per la proposizione della querela, è da ritenere legittimo e valido, nonostante l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di lesioni colpose da incidente stradale, cui accede detta sanzione amministrativa.

In accoglimento del ricorso, per le ragioni esposte, devesi cassare la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, devesi rigettare l'opposizione proposta avverso il provvedimento del prefetto di Chieti.

Sussistono giuste ragioni per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.



P. Q. M.

La Corte di Cassazione

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'ordinanza del prefetto. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 maggio 2002.

Il consigliere est.

Il presidente

13 SET. 2002

IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 3-5-1987 N. 317.